Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 aprile 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1975, n. **108**.
Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica . Pag. 2595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1975.
Nomina di un esperto nel Consiglio superiore dell'aviazione civile Pag. 2596

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di S. Eufemia d'Aspromonte. Pag. 2596

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ferrara . . . . Pag. 2597

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia . . . . Pag. 2597

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale del tappeto e del tessile d'arredamento », in Milano . Pag. 2597

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo. Pag. 2598

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani. Pag. 2598

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese. Pag. 2598

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina . . . . Pag. 2599
Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile La Pasubiana - Soc. coop. a r.l. », in Schio. Pag. 2599
Scioglimento della società cooperativa edilizia « Ospedalieri di Correggio », in Correggio . . . . Pag. 2599
Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria di Feder di Forno di Canale », in Canale d'Agordo. Pag. 2599
Scioglimento della società cooperativa di consumo « Giovane Europa », in Campiano . . . . Pag. 2599

Ministero della difesa: Errata-corrige . . . . Pag. 2599

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa . . Pag. 2599
Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena. Pag. 2599
Vacanza della cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena Pag. 2599

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 344-AL » . . . . Pag. 2599

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 420-AL » . . . . Pag. 2599

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1205-AL » Pag. 2600

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1166-AL » Pag. 2600

Ministero dei lavori pubblici:

Conferma del presidente del consorzio dell'Oglio. Pag. 2600

Conferma del presidente del consorzio dell'Adda. Pag. 2600

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2600

Ministero delle finanze:

Importi supplementari (supplementi dazio specifico) applicabili, dal 28 ottobre 1974 al 2 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 170/67/CEE (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma del regolamento (CEE) n. 2563/74 . Pag. 2601

Prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 31 gennaio 1975, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 3276/74 . . . Pag. 2601

Prelievi applicabili, dal 2 settembre 1974 al 1° dicembre 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2209/74, n. 2242/74, n. 2292/74, n. 2342/74, n. 2389/74, n. 2434/74, n. 2513/74, n. 2514/74, n. 2583/74, n. 2634/74, n. 2693/74, n. 2694/74, n. 2757/74, n. 2812/74, n. 2857/74 e n. 2941/74 . . . Pag. 2602

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalbordino . . . . Pag. 2604

Regione Lazio: Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, nonchè del piano di zona del comune di Sant'Oreste . . . Pag. 2604

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte. Pag. 2605

Ministero dell'interno: Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno. Pag. 2607

Regione Valle d'Aosta: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di coadiutore vacante presso il reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi . . . . . Pag. 2611

Ufficio veterinario provinciale di Latina: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Latina . Pag. 2612

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **13**.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1975 . . . . Pag. 2612

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **14**.

Norme sugli interventi contributivi straordinari per attività promozionali di interesse regionale relativi all'anno 1974. Pag. 2612

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **15**.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1974, n. 31, di rifinanziamento della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, sulla proprietà diretto-coltivatrice . . . . . . Pag. 2613

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **16**.

Modificazione e rifinanziamento delle leggi regionali n. 18 e n. 19 del 2 marzo 1973, concernenti lo sviluppo dell'elettrificazione agricola . . . . Pag. 2613

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **17**.

Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura . . . . . Pag. 2614

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **18**.

Interventi per il miglioramento e il potenziamento delle colture arboree specializzate . . . . Pag. 2614

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **19**.

Intervento regionale per anticipare le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e per agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina. Pag. 2615

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **20**.

Programma regionale di sviluppo - Rifinanziamento della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, sulla proprietà diretto-coltivatrice . . . . Pag. 2616

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 104 DEL 19 APRILE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1975. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 aprile 1975. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1975. — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1975. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 24.000.000 sorteggiate il 26 marzo 1975. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 100.000.000 sorteggiate il 26 marzo 1975. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 50.000.000 sorteggiate il 26 marzo 1975. — **Immobiliare Procida 3, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1975. — **Immobiliare Elleci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1975. — **Osram - Società riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1975. — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 aprile 1975. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1975. — **Sarom finanziaria, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1973. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % 1969-1984 » sorteggiate il 1° aprile 1975. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % 1968-1983 » sorteggiate il 1° aprile 1975. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1974 e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1975, n. **108**.

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero della difesa il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, con la consistenza indicata nell'annessa tabella.

Il personale di cui al precedente comma è destinato a prestare servizio presso gli stabilimenti o gli enti sanitari militari con le mansioni previste dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 2.

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al precedente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di concorso. Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito col bando di concorso.

Art. 3.

Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'articolo 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

b) mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera *a*), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il Ministro per la difesa sentito il consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di cui alla lettera *b*) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

Art. 4.

Il numero dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica del ruolo istituito con la presente legge è portato in detrazione alla dotazione organica delle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Art. 5.

I soprannumeri che, per effetto delle detrazioni di organico previste dal precedente articolo 4, si determinino nelle varie qualifiche del ruolo di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono riassorbiti in ragione di un decimo delle successive vacanze.

Art. 6.

All'onere annuo derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1975

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEGLI ASSISTENTI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA

Parametro		
245	Assistente tecnico superiore di radiologia medica	20
218 188	Assistente tecnico principale di radiologia medica	90
168 143 128	Assistente tecnico di radiologia medica	90
		200

Il Ministro per la difesa
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1975.

Nomina di un esperto nel Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Consiverato che, in conseguenza del decesso dell'avvocato Danilo Sartogo, si rende necessario procedere alla nomina di un esperto in seno al Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è nominato in qualità di esperto del Consiglio superiore dell'aviazione civile il prof. Fausto Nunziata, consigliere della Corte dei conti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1975

LEONE

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1975
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 254

(3139)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di S. Eufemia d'Aspromonte.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 maggio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comune di S. Eufemia d'Aspromonte;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Eufemia d'Aspromonte;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune interessato non è stata accolta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'intero territorio del predetto comune ha notevole interesse pubblico perché costituisce una incantevole bellezza panoramica di eccezionale efficacia. Tale territorio inoltre, data la sua posizione, comprende, numerosi punti di belvedere che offrono un'amplissima incantevole visuale ai comuni sottostanti fino al mare;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di S. Eufemia ha notevole interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro del comune di S. Eufemia con esclusione di quelli già eventualmente tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di S. Eufemia d'Aspromonte.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di S. Eufemia d'Aspromonte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusto il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 4 *della riunione del* 16 *maggio* 1972

Oggi 16 maggio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) S. EUFEMIA D'ASPROMONTE: protezione del territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei componenti la commissione, controllato che il sindaco del comune di S. Eufemia d'Aspromonte è stato invitato con lettera raccomandata A.R. n. 3359, del 5 maggio 1972 a partecipare all'odierna riunione, visto che il medesimo non si è presentato in merito al punto 4) invita il segretario a dare lettura di quanto relazionato dal vice presidente per iscritto e precisamente:

la zona tinteggiata in colore verde sulla planimetria inviata, già da tempo, ai vari membri della commissione, ha rilevante interesse pubblico, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituisce una incantevole bellezza panoramica di eccezionale efficacia. Osservato inoltre, che tale territorio, data la sua posizione, comprende numerosi punti pubblici di belvedere, che offrono un'amplissima incan-

tevole visuale ai comuni sottostanti e fino al mare. Rilevato che la necessità di normalizzare in tale territorio le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromessi sia il pittoresco paesaggio, sia i punti di belvedere, la commissione all'unanimità decide di sottoporre a tutela tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro del comune di S. Eufemia d'Aspromonte.

Pertanto detto comprensorio può essere delimitato come segue:

si propone la protezione di tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro del comune di S. Eufemia d'Aspromonte.

Dalla presente proposta restano esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089.

Messa ai voti la protezione di cui al punto 4) nei limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ferrara;

Considerato che il sig. Giancarlo Albonetti, componente il comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria, è deceduto;

Vista la nota n. 20922 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Ferrara con la quale si comunica che l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Antonio Fabbri in sostituzione del sig. Giancarlo Albonetti, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Fabbri è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ferrara, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Giancarlo Albonetti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: Toros

(3066)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia;

Viste le dimissioni del geom. Luciano Manzini, componente il comitato predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Corrado Manzini è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del geom. Luciano Manzini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: Toros

(3067)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale del tappeto e del tessile d'arredamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale del tappeto e del tessile d'arredamento » che avrà luogo a Milano dal 22 al 26 maggio 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 aprile 1975

p. *Il Ministro*: Carenini

(2926)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Rovigo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.600

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.892
qualificati » 6.558
specializzati . . . » 7.334

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Trapani ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.276

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.518
qualificati . . . . » 6.143
specializzati . . . . » 6.768

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Varese ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.742

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.377
qualificati . . . . » 6.107
specializzati . . . . » 6.760

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1975, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina, costituita in data 13 febbraio 1964, per atto a rogito del notaio dott. Francesco Varcasia, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Angelo Diana.

(2727)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile La Pasubiana - Soc. coop. a r.l. », in Schio.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1975 è stata disposta la nomina del sig. Domenico Thea a presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile La Pasubiana - Soc. coop. a r. l. », in Schio (Vicenza), in sostituzione del dott. Francesco Giovanni Tiberio, dimissionario.

(3042)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Ospedalieri di Correggio », in Correggio

Con decreto ministeriale 3 aprile 1975 la società cooperativa edilizia « Ospedalieri di Correggio », con sede in Correggio (Reggio Emilia), costituita per rogito dott. Gian Domenico Serri in data 19 novembre 1969, n. 12687 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Fortunato Franco Levrini.

(3041)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria di Feder di Forno di Canale », in Canale d'Agordo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 aprile 1975, la società cooperativa agricola « Latteria di Feder di Forno di Canale », in Feder di Forno, frazione di Canale d'Agordo (Belluno), costituita per rogito dott. Bonaventura Polacco in data 29 maggio 1888, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del geom. Attilio Somacal.

(3092)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Giovane Europa », in Campiano

Con decreto ministeriale 9 aprile 1975, la società cooperativa di consumo « Giovane Europa », in Campiano (Ravenna), costituita per rogito avv. Paolo De Lorenzi in data 13 marzo 1961, n. 18639 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Bartolini.

(3123)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Nel comunicato riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975, alla pag. 914, dove è scritto: « ... 41/b (mq *38770*) ... », leggasi: « ... 41/b (mq *28770*) ... ».

(2690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3114)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3115)

Vacanza della cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3116)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 344-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 344-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Ricci Pierino, in Valenza (Alessandria), viale Repubblica n. 67.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2939)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 420-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 420-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Lenti Giusto, in Valenza (Alessandria), vicolo Salmazza n. 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei sedici analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2940)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1205-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1205-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Arnuzzo & Demicheli, in Valenza (Alessandria), via Rimini n. 8.

(2982)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1166-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1166-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Zeppa Mario, in Valenza (Alessandria), via Carducci n. 21.

(2983)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente del consorzio dell'Oglio

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 211, il prof. dott. ing. Duilio Citrini è stato confermato presidente del consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio della opera regolatrice del lago d'Iseo, fino al 31 dicembre 1978.

(3043)

Conferma del presidente del consorzio dell'Adda

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 212, il prof. dott. ing. Duilio Citrini è stato confermato presidente del consorzio dell'Adda, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, fino al 31 dicembre 1978.

(3044)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 16 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	634,80	634,80	634,90	634,80	635,60	634,75	634,70	634,80	634,80	634,50
Dollaro canadese .	627,95	627,95	628 —	627,95	628,09	627,90	627,90	627,95	627,95	628 —
Franco svizzero .	246,93	246,93	247,30	246,93	246,93	246,90	246,89	246,93	246,93	246,90
Corona danese .	114,21	114,21	114,30	114,21	114,26	114,20	114,18	114,21	114,21	114,20
Corona norvegese .	126,85	126,85	127 —	126,85	127,06	126,80	126,75	126,85	126,85	126,80
Corona svedese .	159,09	159,09	159,05	159,09	158,92	159,05	159,10	159,09	159,09	159 —
Fiorino olandese	260,50	260,50	260,85	260,50	260,54	260,40	260,45	260,50	260,50	260,50
Franco belga .	17,95	17,95	17,99	17,95	17,959	17,90	17,96	17,95	17,95	17,95
Franco francese	151,20	151,20	151,40	151,20	151,26	151,10	151,27	151,20	151,20	151,20
Lira sterlina .	1500,50	1500,50	1502 —	1500,50	1498,75	1500,50	1500,70	1500,50	1500,50	1500,50
Marco germanico . .	265,78	265,78	265,90	265,78	265,52	265,75	265,77	265,78	265,78	266,75
Scellino austriaco .	37,54	37,54	37,55	37,54	37,498	37,55	37,54	37,54	37,54	37,50
Escudo portoghese .	25,68	25,68	25,70	25,68	25,629	25,65	25,70	25,68	25,68	25,68
Peseta spagnola	11,249	11,249	11,26	11,249	11,258	11,25	11,235	11,249	11,249	11,25
Yen giapponese .	2,1795	2,1795	2,1850	2,1795	2,183	2,17	2,18	2,1795	2,1795	2,18

Media dei titoli del 16 aprile 1975

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	96,250
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
» 5 % (Ricostruzione)	97,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,625
» 5 % (Città di Trieste)	92,400
» 5 % (Beni esteri)	90,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81 —
» 5,50 % » » 1968-83	81,050
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	85,450
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84 —

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,35
» » » 5,50 % 1976 . .	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,500
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,950
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	84,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	92,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	634,75
Dollaro canadese	627,925
Franco svizzero	246,91
Corona danese .	114,195
Corona norvegese .	126,80
Corona svedese .	159,095
Fiorino olandese .	260,475
Franco belga .	17,955
Franco francese . .	151,235
Lira sterlina	1500,60
Marco germanico . .	265,775
Scellino austriaco .	37,54
Escudo portoghese .	25,69
Peseta spagnola . .	11,242
Yen giapponese . .	2,18

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi supplementari (supplementi dazio specifico) applicabili, dal 28 ottobre 1974 al 2 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 170/67/CEE (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma del regolamento (CEE) n. 2563/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi supplementari
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
		A. albumine:	
		II. altre:	
		a. ovoalbumine e lattoalbumine:	
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	24.990 *(a)*
	35.02-290	2. altre	— *(b)*

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(b) Per i prodotti originari della Polonia o della Cecoslovacchia si applica l'importo supplementare di L. 20.825 per 100 kg.

(3001)

Prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 31 gennaio 1975, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 3276/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
			da Paesi terzi	da SAMA PTOM, Rep. unita Tanzania Rep. Uganda Rep. Kenya
23.07		*Preparazioni foraggere melassate o zuccherate*; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	749,70	zero
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	11.641,18	10.891,48
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	749,70	zero
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	11.641,18	10.891,48
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	749,70	zero
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	11.641,18	10.891,48

(2999)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 2 settembre 1974 al 1° dicembre 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2209/74, n. 2242/74, n. 2292/74, n. 2342/74, n. 2389/74, n. 2434/74, n. 2513/74, n. 2514/74, n. 2583/74, n. 2634/74, n. 2693/74, n. 2694/74, n. 2757/74, n. 2812/74, n. 2857/74 e n. 2941/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 2 settembre 1974 al 6 ottobre 1974		dal 7 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974		dal 28 ottobre 1974 al 1° dicembre 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo					
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:						
		A. delle specie domestiche:						
		II. altri:						
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	24.334,38	24.334,38	28.203,21	28.203,21	29.329,93	29.329,93
		b. non nominati:						
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	24.334,38	—	28.203,21	—	29.329,93	—
		2. altri:						
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	24.334,38	—	28.203,21	—	29.329,93
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	24.334,38	24.334,38	28.203,21	28.203,21	29.329,93	29.329,93
			Peso netto					
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:						
		A. carni:						
		II. della specie bovina:						
		a. domestica:						
		1. fresche o refrigerate:						
		aa. di vitello, presentate in:						
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . . .	46.235,32	46.235,32	53.586,10	53.586,10	55.726,87	55.726,87
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	36.988,58	36.988,58	42.868,72	42.868,72	44.581,33	44.581,33
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	55.482,07	55.482,07	64.303,48	64.303,48	66.872,41	66.872,41

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 2 settembre 1974 al 6 ottobre 1974		dal 7 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974		dal 28 ottobre 1974 al 1° dicembre 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto					
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:						
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:						
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	46.235,32	—	53.586,10	—	55.726,87
	02.01-075	b' altri	46.235,32	46.235,32	53.586,10	53.586,10	55.726,87	55.726,87
		beta. quarti anteriori:						
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	36.988,58	—	42.868,72	—	44.581,33
	02.01-095	b'. altri	36.988,58	36.988,58	42.868,72	42.868,72	44.581,33	44.581,33
		gamma. quarti posteriori:						
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	55.482,07	—	64.303,48	—	66.872,41
	02.01-115	b'. altri . . .	55.432,07	55.482,07	64.303,48	64.303,48	66.872,41	66.872,41
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:						
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati	69.352,98	69.352,98	80.379,55	80.379,55	83.590,72	83.590,72
	02.01-150	beta. pezzi disossati . .	79.330,24	79.330,24	91.942,79	91.942,79	95.615,91	95.615,91
		2. congelate:						
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42.120,59	42.120,59	48.659,15	48.659,15	50.603,08	50.603,08

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 2 settembre 1974 al 6 ottobre 1974		dal 7 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974		dal 28 ottobre 1974 al 1° dicembre 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto					
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	33.696,47 (*d*)	33.696,47 (*d*)	38.927,00 (*d*)	38.927,00 (*d*)	40.482,13 (*d*)	40.482,13 (*d*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	52.650,53	52.650,53	60.823,94	60.823,94	63.253,86	63.253,86
		dd. altri pezzi:						
	02.01-220	alfa. non disossati . .	63.181,28	63.181,28	72.988,72	72.938,72	75.904,63	75.904,63
		beta. disossati:						
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	52.650,53 (*d*)	52.650,53 (*d*)	60.823,94 (*d*)	60.823,94 (*d*)	63.253,86 (*d*)	63.253,86 (*d*)
	02.01-250	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	52.650,53 (*d*)	52.650,53 (*d*)	60.823,94 (*d*)	60.823,94 (*d*)	63.253,86 (*d*)	63.253,86 (*d*)
	02.01-270	c'. altri	72.447,25 (*d*)	72.447,25 (*d*)	83.694,09 (*d*)	83.694,09 (*d*)	87.037,67 (*d*)	87.037,67 (*d*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:						
		C. altre:						
		I. della specie bovina domestica:						
		a. carni:						
	02.06-920	1. non disossate	69.352,98	69.352,98	80.379,55	80.379,55	83.590,72	3 590,72
	02.06-940	2. disossate	79 330,24	79.330,24	91.942,79	91.942,79	95.615,91	95 615,91

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dal Ministero delle finanze nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I all'accordo commerciale fra la C.E.E. e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1063/74.

(3000)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalbordino

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1974, n. 1454, è stato approvato l'atto n. 95720 di rep. dell'11 dicembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla mensa vescovile di Trivento della zona demaniale facente parte del tratturo « Aquila-Foggia » nel comune di Casalbordino (Chieti), estesa mq 3000, riportata in catasto alla particella n. 92 del foglio di mappa n. 6 del comune di Casalbordino e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(2989)

REGIONE LAZIO

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, nonchè del piano di zona del comune di Sant'Oreste.

Con delibera della giunta regionale 23 dicembre 1974, n. 6028, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 28 febbraio 1975, con verbale n. 171/163, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, nonchè il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Sant'Oreste (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del suddetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1969, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3179)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 312, ribandito con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 29, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 192, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1972, in corso di registrazione, con il quale il dott. Bruno Caccin è stato nominato, a seguito del concorso di cui sopra, tecnico laureato in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici ed assegnato a prestare servizio presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Considerato che il suddetto dott. Caccin ha rinunciato alla nomina predetta;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1973, in corso di registrazione, con il quale il citato decreto ministeriale 16 settembre 1972 è stato dichiarato privo di ogni effetto e revocato per rinuncia alla nomina stessa da parte dell'interessato;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli) è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civlie;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1975
Registro n. 19 *Istruzione, foglio n.* 365

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . a . . (provincia di . .) il . . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), concorso indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 365, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 19 aprile 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . . .

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . . . .

Luogo e data . . .

Firma (*h*)
. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Struttura e funzionamento dei principali tipi di telescopi e radiotelescopi. Struttura, criteri di progettazione di fotometri fotoelettrici, di intensificatori d'immagini e di strumenti di rilevazione di segnali rapidamente variabili; elaborazione dei dati acquisiti. Problemi di interfaccia fra strumenti astronomici e calcolatori elettronici digitali medi e piccoli.

(2698)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attualmente disponibili quindici posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa all'Amministrazione civile dell'interno, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, esclusivamente nelle prefetture aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e nelle prefetture di Ancona, Caltanissetta, Campobasso, Enna ed Oristano.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7 lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 367 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazioni domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta di cultura generale avrà luogo il giorno 18 giugno 1975, alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami aule A e B, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere).

La prova pratica di dattilografia, avrà luogo il giorno 19 giugno 1975, alle ore 8, in Roma, presso questo Ministero, palazzo Viminale, piano terra, nuovo salone delle conferenze.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del Personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli organi di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. - 1 - 04 - Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di

cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione statale.

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettera *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico: stipendio annuo lordo (parametro 120) L. 882.000, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia e alle eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 marzo 1975

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1975
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 221

(3136)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di coadiutore vacante presso il reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 1714 in data 22 maggio 1974, con la quale la giunta regionale ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al posto vacante di coadiutore presso il reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le leggi regionali 26 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 24 marzo 1975;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto vacante di coadiutore presso il reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta, è costituita come segue:

Presidente:

Andrione avv. Mario, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Milone prof. dott. Mario, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Torino;

Tappi prof. dott. Guido, preside della facoltà di farmacia dell'Università di Torino;

Magrassi Luboz dott.ssa Bianca, direttore del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta;

Barbero dott. Piercarlo, medico regionale della Valle d'Aosta.

Membri aggiunti per la prova orale della lingua francese:

Artaz Vevey prof.ssa Carla;
Mari prof.ssa Franca.

Segretario:

Jans rag. Cesare, funzionario della carriera direttiva della amministrazione regionale.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di chimica dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione Valle d'Aosta e, per otto giorni, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale.

Aosta, addì 8 aprile 1975

Il presidente: ANDRIONE

(3096)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Latina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4201 del 13 dicembre 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della 2ª condotta veterinaria di Cisterna di nuova istituzione;

Visto il proprio decreto n. 3337 del 18 ottobre 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 242;

Vista la legge della regione Lazio del 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Berti Luigi . .	punti 61,977
2. Giardina Stefano	» 48,572
3. Bruni Giancarlo	» 45,330
4. Radicci Vito Rocco G.	» 45,000
5. Mengoni Angelo .	» 44,000
6. Pasini Romano .	» 43,361
7. Iodice Ugo . . .	» 37,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, negli albi pretori della prefettura di Latina e del comune di Cisterna di Latina.

Latina, addì 8 aprile 1975

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 794 dell'8 aprile 1975, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per il conferimento della 2ª condotta di Cisterna di Latina;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 12 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge della regione Lazio 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Berti Luigi, nato a Sezze il 16 settembre 1926, residente a Latina, via dei Siculi, risultato idoneo al concorso per il conferimento della 2ª condotta veterinaria di Cisterna, è dichiarato vincitore del concorso in premessa citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, negli albi pretori della prefettura di Latina e del comune di Cisterna di Latina.

Latina, addì 8 aprile 1975

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(3058)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **13**.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel 5° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 e comunque fino e non oltre il 31 marzo 1975 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al progetto di legge presentato al consiglio regionale.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, con effetto dal 1° gennaio 1975.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 12 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **14**.

Norme sugli interventi contributivi straordinari per attività promozionali di interesse regionale relativi all'anno 1974.

(*Pubblicata nel 5° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per favorire le iniziative e lo sviluppo culturale, sociale, scientifico ed artistico, attuate nel territorio della Lombardia durante l'anno 1974, può concedere contributi ad enti pubblici, nonchè a fondazioni, associazioni e comitati aventi per statuto le finalità suindicate e senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta entro un mese dall'entrata in vigore della legge.

I contributi di cui sopra non possono cumularsi con altre provvidenze previste dalle leggi regionali.

Art. 2.

La Regione, inoltre, concede per l'anno 1974, un contributo alle associazioni che svolgono attività di assistenza, collaborazione tecnico-amministrativa, informazione e studio a favore degli enti locali della Lombardia.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 verranno concessi nella misura massima di lire 70 milioni e verranno proposti dal presidente della giunta regionale, indicandone la misura.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta stessa.

Dei contributi concessi dovrà essere data comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio e ai consiglieri regionali, entro 15 giorni dalla data della delibera.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 2 verranno concessi, per l'anno 1974, nella misura di L. 30 milioni, osservando la procedura prevista all'art. 3.

Art. 5.

Entro il 31 marzo 1975 verrà emanata una legge disciplinante l'intera materia, indicando i soggetti, i modi e le forme di presentazione delle domande e di erogazione di contributi, garantendo una programmazione annuale degli stessi.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 100 milioni.

Al finanziamento della spesa per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione per importo dello stanziamento del capitolo 183102 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1974 e la correlativa istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 112206, categoria 3ª, con la denominazione «Contributi ad enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati sulle spese di funzionamento e per l'organizzazione, partecipazione e realizzazione di iniziative, convegni, manifestazioni, congressi e rassegne, tendenti a favorire lo sviluppo culturale, sociale, scientifico ed artistico delle comunità lombarde» e con la dotazione di L. 100 milioni.

Le spese come sopra autorizzate per l'esercizio 1974 potranno essere impegnate entro il 31 dicembre 1975.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 gennaio 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 12 *dicembre* 1974)

(2558)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **15**.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1974, n. 31, di rifinanziamento della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, sulla proprietà diretto-coltivatrice.

(Pubblicata nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 27 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1974, n. 31, concernente «Programma regionale di sviluppo - Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, sulla proprietà diretto-coltivatrice» è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il predetto stanziamento potrà essere utilizzato anche per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli impegni assunti sugli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 2 marzo 1973, n. 17 e 10 gennaio 1974, n. 3, in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse annuo massimo autorizzato con i decreti interministeriali 26 febbraio 1974 e 16 settembre 1974».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 12 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **16**.

Modificazione e rifinanziamento delle leggi regionali n. 18 e n. 19 del 2 marzo 1973, concernenti lo sviluppo dell'elettrificazione agricola.

(Pubblicata nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 27 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il fabbisogno integrativo necessario ad assicurare la attuazione delle provvidenze stabilite dall'art. 8 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 18, modificata ed integrata con la legge regionale 2 marzo 1973, n. 19, relativa allo sviluppo dell'elettrificazione agricola, è autorizzata a carico del bilancio 1974 la spesa di lire 100 milioni.

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 18, viene integrato dal seguente terzo comma:

«Il contributo in conto capitale concesso ai sensi del presente articolo viene corrisposto direttamente all'ente erogatore dell'energia elettrica nel caso in cui il beneficiario non abbia provveduto ad anticipare il relativo importo all'ente stesso ed, in tale ipotesi, gli interessati dovranno fornire alla Regione idonea documentazione al riguardo».

Art. 3.

Al finanziamento dell'onere di lire 100 milioni come sopra autorizzato, si provvede con riduzione per altrettanto importo dello stanziamento del cap. 281101 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con il corrispondente incremento da lire 400 milioni a lire 500 milioni dello stanziamento del cap. 271101, iscritto nel medesimo stato di previsione la cui denominazione viene così modificata «Contributi in capitale per la diffusione dell'energia elettrica nelle aziende agricole singole od associative e nelle abitazioni dei lavoratori agricoli, seconda quota del piano quadriennale 1973-76 (leggi regionali 2 marzo 1973, n. 18 e n. 19) ed integrazione del fondo previsto dall'art. 8 per l'anno 1972».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 12 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **17.**

Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel 6° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo ed il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura e ad integrazione del fondo nazionale di rotazione previsto dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concede contributi sugli interessi dei prestiti quinquennali concessi da istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari per le operazioni di credito previste dalla presente legge è stabilito nella misura del due per cento.

Art. 2.

Il contributo regionale è concesso per le operazioni di finanziamento di cui all'art. 1 effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso di interesse in misura non superiore a quello che sarà determinato periodicamente con provvedimento interministeriale ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 397.

Il contributo regionale è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma, e quella di ammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai beneficiario.

Il concorso della Regione per dette operazioni sarà corrisposto agli istituti ed enti di cui al primo comma in semestralità anticipate costanti.

Art. 3.

I prestiti hanno durata non superiore ad anni cinque, ivi compreso il periodo di preammortamento della durata massima di mesi sei, e sono concessi nella misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile alle cooperative agricole ed alle forme associative e nella misura massima del settantacinque per cento della spesa ammissibile agli operatori agricoli singoli.

Le domande delle cooperative e delle forme associative hanno carattere di priorità rispetto a quelle degli operatori singoli.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei benefici di cui alla presente legge dovranno essere presentate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, agli uffici periferici della Regione, ispettorati provinciali dell'agricoltura, o per i territori montani, ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, e saranno istruite unitamente a quelle già acquisite agli atti dei suddetti uffici per effetto della legislazione statale vigente in materia.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Alla liquidazione del concorso regionale in favore degli istituti ed enti di cui all'art. 1 si provvede sulla base di appositi rendiconti prodotti dai medesimi.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore dei soggetti indicati dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario previsto dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare *una tantum*, allo atto della somministrazione, la trattenuta dello 0,20 per cento sull'importo originario del prestito, da versare sul fondo interbancario di garanzia.

Art. 6.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 2 giugno 1961, n. 454, ed alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze per acquisti di macchine agricole, previste dalle leggi dello Stato o della Regione.

Art. 7.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 750 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo per pari importo del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con la correlativa istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, sottorubrica « Miglioramento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature aziendali », del cap. 271400, categoria X, con la denominazione « Contributi sugli interessi dei prestiti quinquennali contratti da operatori agricoli per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende - 1ª delle cinque annualità del limite di impegno di lire 750 milioni » e con la dotazione di lire 750 milioni.

Le successive annualità verranno iscritte nei bilanci regionali dal 1976 al 1979 a capitoli analoghi a quello come sopra istituito per l'anno 1975 ed al relativo finanziamento si provvederà con altrettanta quota dei fondi che verranno assegnati alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 12 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **18.**

Interventi per il miglioramento e il potenziamento delle colture arboree specializzate.

(*Pubblicata nel 6° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate, concede a produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è concesso alle iniziative realizzate in conformità di quanto previsto alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 dovranno essere presentate alla giunta regionale per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura

competenti per territorio o, per i territori montani, agli ispettorati ripartimentali della foresta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, sulla base di elenchi dei beneficiari predisposti dall'assessorato regionale alla agricoltura, d'intesa con l'assessorato regionale all'economia montana, a seguito di favorevole istruttoria tecnico-economica esperita dai predetti uffici periferici.

Art. 3.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 130 milioni al cui finanziamento si provvede, mediante riduzione per pari importo delle residue disponibilità esistenti sul « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa regionale 1975, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, è istituito al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, sottorubrica « Assistenza tecnica, sviluppo e difesa delle coltivazioni », il cap. 271500, categoria X, con la denominazione « Contributi a produttori agricoli singoli od associati per il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate » e con la dotazione di lire 130 milioni.

Alle autorizzazioni di spesa per gli anni successivi ed al relativo finanziamento, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

La spesa come sopra autorizzata e non impegnata nell'esercizio di competenza, potrà essere utilizzata negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 17 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **19**.

Intervento regionale per anticipare le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e per agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina.

(*Pubblicata nel* 6° *supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare un tempestivo intervento finanziario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e di permetterne una sollecita ripresa economica, è autorizzata l'erogazione da parte della Regione di anticipazioni sulle provvidenze dello Stato previste dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

La Regione concede altresì contributi per finanziare le iniziative di prevenzione dei danni da grandine, brina e gelo.

Art. 2.

Il riconoscimento di eccezionale avversità atmosferica e la delimitazione delle zone danneggiate, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono adottate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Tale provvedimento costituirà proposta al Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione del decreto di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

In caso di parziale accoglimento della proposta di delimitazione risultante dal decreto del presidente della giunta regionale o di una eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle disponibilità alla medesima derivanti dall'applicazione della legge n. 364, la Regione assume a proprio carico, con apposito provvedimento legislativo, l'onere derivante dalle provvidenze concesse e non reintegrabili.

Art. 3.

La Regione concede, a titolo di anticipazione, le agevolazioni contributive in conto capitale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge n. 364, con le modalità ed i criteri ivi previsti.

Tali contributi saranno graduati in rapporto al danno subito e comunque non potranno superare l'importo di L. 500.000 per ciascuna azienda.

Art. 4.

La Regione anticipa ad aziende comprese nelle zone delimitate, ai sensi del precedente art. 2, il concorso negli interessi sui prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 364, sino ad un ammontare massimo dei prestiti stessi non superiori a L. 8.000.000 per ciascuna azienda e con precedenza ai coltivatori diretti, singoli od associati.

A tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario. Tali enti ed istituti in base alla quota di concorso negli interessi, riscossa sui fondi statali per le operazioni di cui al primo comma, procedono, nei confronti dell'amministrazione regionale, al conguaglio degli interessi corrisposti dall'amministrazione stessa.

Art. 5.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, del decreto del presidente della giunta regionale previsto dal primo comma dell'art. 2, le domande per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti debbono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, o per i territori montani, agli ispettorati dipartimentali delle foreste, i quali eseguiranno i rilevamenti e la valutazione dei danni subiti dalle singole aziende ed ogni altro accertamento utile all'istruttoria delle pratiche.

Alla liquidazione delle anticipazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si provvederà con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

Al fine di favorire l'attività dei consorzi che, in base allo art. 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, si sono costituiti per provvedere alla difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, e che hanno ottenuto il riconoscimento del competente Ministero, la Regione può concedere a ciascuno di essi un contributo annuo, per le attività concernenti la difesa passiva fino ad un massimo di lire 5 milioni.

Per il finanziamento di interventi di difesa attiva direttamente attuati dai consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la Regione può altresì concedere contributi sino ad un ammontare massimo di lire 40 milioni ciascuno.

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche ad enti locali e loro consorzi qualora gli interventi protettivi, per le loro caratteristiche tecniche o per le loro dimensioni territoriali, possono essere più utilmente attuati da parte dei predetti enti.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio 1975 la spesa di lire 300 milioni.

Art. 7.

I contributi di cui al precedente art. 6 saranno concessi con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, sulla base di programmi di interventi di difesa all'uopo presentati dagli interessati alla giunta stessa entro il 31 marzo di ogni anno.

Saranno prioritariamente ammessi a contributo gli interventi interessanti aree nelle quali i fenomeni calamitosi si siano verificati con maggior frequenza e gravità nel corso dell'ultimo decennio.

Nella determinazione della misura del contributo si terrà conto, altresì, dell'estensione della zona che si intende proteggere nonchè della natura delle colture ivi esistenti con particolare riguardo a quelle pregiate o caratteristiche.

Art. 8.

Ai fini della concessione del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sui danni subiti dalle aziende agricole per le calamità verificatesi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e non finanziati con i fondi assegnati dallo Stato, è autorizzata per l'esercizio 1975 la spesa straordinaria di lire 200 milioni.

Art. 9.

Al finanziamento dell'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli 6 e 8 si provvede, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni mediante parziale utilizzazione, ai sensi della legge 18 febbraio 1955, n. 64, delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione dei programmi regionali di sviluppo » e del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritti ai capitoli 281101 e 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, al titolo II, sezione VII, rubrica I sono istituiti i capitoli 271110, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale a consorzi tra produttori agricoli, ad enti locali e loro consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni contro grandine, gelo e brina » e con la dotazione di lire 300 milioni e il cap. 271111, categoria X, con la denominazione « Contributi straordinari in capitale ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità atmosferiche nell'anno 1974 e precedenti » e con la dotazione di lire 200 milioni.

Alle autorizzazioni di spesa per gli anni successivi ed al relativo finanziamento si provvederà con ulteriori appositi provvedimenti legislativi.

Art. 10.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 17 dicembre 1974*)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **20**.

Programma regionale di sviluppo - Rifinanziamento della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, sulla proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel 6° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 27 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, è autorizzato l'ulteriore impegno di spesa al limite di lire 300 milioni.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere come sopra autorizzato si provvede mediante utilizzo per pari importo delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con la correlativa istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª del capitolo 271112, categoria X, con la denominazione « Contributi in annualità sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice - 1ª delle trenta annualità del limite di impegno di lire 300 milioni » e con la dotazione di lire 300 milioni.

Le successive annualità verranno iscritte nei bilanci regionali dal 1976 al 2004 a capitoli analoghi a quello come sopra istituito per l'anno 1975 ed al relativo finanziamento si provvederà con altrettanta quota dei fondi che verranno assegnati alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1926, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 17 dicembre 1974*)

(2559)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751040)